

SUNTO DELLE NORME che regolano li servizio delle Casse postali di Risparmio, istituite con legge del 27 Maggio 1875, N. 2779 (Serie 2.a).

§ 1. Qualunque persona può depositare fondi ad interesse nelle casse di risparmio, per conto proprio o di altri, di enti morali, di società e simili.

§ 2. Ciascun depositante riceve nell'atto del primo deposito un libretto, conforme al presente, intestato all'individuo o all'ente, a cui favore fa il deposito medesimo e deve firmarlo nel foglio sul frontispizio. Contemporaneamente riceve un fascicolo di cedole, vevolevi per ritirare i rimborsi. . L'uno e l'altro sono provveduti gratuitamente.

§ 3. I depositi successivi possono essere fatti nello stesso od in altro ufizio da qualunque persona, presentando ogni volta il libretto, per le relative iscrizioni.

§ 4. Il titolare del libretto può anche esigere che il conto corrispondente, tenuto dall'ufizio di posta sia trasferito da uno ad altro ufizio.

§ 5. Tutti i depositi sono annunziati al Ministero delle poste e dei Telegrafi dagli ufizi che li accettano e sono iscritti per cura dagli ufizi stessi sui libretti rilasciati nell'atto dell'accettazione dei depositi medesimi o già in corso, Gli ufizi predetti ne danno inoltre ricevuta ai depositanti mediante bullette, che sono staccate da libretti a matrice, e debbono avere uniti taluni listini di riscontro, dall'ultimo dei quali risulti se il relativo Importo, quando si tratti di depositi non eccedenti L.50, stia nel limite di L.10 o di 20 e cosi di seguito, procedendo di 10 in 10 lire e quando si tratti di depositi eccedenti L. 50 se stia nel limite di L. 100 o di L. 200 e cosi di seguito, procedendo di 100 in 100 lire fino a L, 1000.

§ 6. Il Ministero accredita subito i singoli depositi ai titolari dei libretti e conferma quelli eccedenti L.50, mediante apposite dichiarazioni che spedisce ai titolari medesimi.

§ 7. Qualora questi non ricevano entro quindici giorni da quelli dei depositi le dichiarazioni di conferma, debbono reclamarle e ripetere i reclami ogni quindici giorni. Finché non le abbiano ottenute. Se le ricevono irregolari debbono respingerle.

§ 8. I reclami di ogni genere possono essere fatti direttamente, o per mezzo dei Sindaci, dei Pretori o dei Comandanti dei Carabinieri. I reclami fatti direttamente debbono essere indirizzati al Ministero delle Poste e dei Telegrafi (Servizio dei risparmi). Essi hanno corso senza tasse ed i reclamanti possono esigere che gli ufizi di posta li raccomandino, rilasciandone ricevute.

Gli ufizi stessi provvedono i modelli per siffatti reclami; ma questi possono essere fatti anche con lettere.

§ 9. Il Ministero può non riconoscere i depositi non eccedenti L. 50. che non trovansi iscritti nei suoi libri. qualora i depositanti non abbiano ritirato le corrispondenti bullette. (li cui nel precedente § 5 e cosi pure può non riconoscere quelli eccedenti L. 50. che esso non abbia regolarmente confermato, qualora i titolari dei libretti cui riferiscansi abbiano omesso di reclamare in tempo utile.

§ 10. Ciascun deposito non può essere inferiore ad una lira; ma chi voglia risparmiare meno di una lira per volta può farlo mediante francobolli da 5 o da 10 centesimi, da attaccarsi su appositi cartellini; che sono somministrati gratuitamente da tutti gli ufizi di posta e sono accettati poi come denaro dagli ufizi medesimi. quando sieno loro ripresentati, muniti di tanti francobolli per una lira, .

§ 11. Sono accettate come denaro nei depositi di risparmio anche le cedole semestrali della rendita consolidata del Debito pubblico al portatore e mista.

§ 12. Il credito di ciascun libretto non può superare L. 1000 dal giorno della sua emissione fino al 31 Dicembre dell'anno stesso; né aumentare di oltre L. 1000 durante ogni anno successivo, più gli interessi capitalizzati.

(Segue nell'ultima pagina.)

§ 13. L'interesse sui depositi fatti nella prima quindicina di ogni mese comincia a decorrere dal giorno 16 e su quelli fatti nella seconda dal 1° del mese successivo.

L'interesse sulle somme rimborsate cessa dal primo giorno della quindicina nel corso della quale ciascun rimborso è eseguito.

§ 14. In fine d'anno l'interesse maturato si capitalizza e diventa esso pure fruttifero.

Gli interessi di ciascun anno non si liquidano mai nel corso dell'anno stesso, tranne nel caso di estinzione di libretti.

§ 15. Quando il credito di un libretto superi L. 2000 per capitale, l'eccedenza rimane infruttifera; ma il frutto ed il rifrutto per le prime L. 2000 procedono senza limite,

§ 16. Gli interessi sono iscritti sui libretti, per opera del Ministero. A tale effetto i titolari debbono comunicargli i propri libretti una volta l'anno, o direttamente o per mezzo di un ufficio di posta, che ne dà ricevuta. Quando sono restituiti possono distruggere le bullette di cui nel precedente § 5 e le dichiarazioni di conferma di cui nel § 6, di date anteriori.

Qualora i libretti non ritornino entro 15 giorni, i titolari debbono reclamarli al Ministero.

Qualunque sia la data dell'iscrizione sui libretti medesimi degli interessi capitalizzati, le relative somme sono fruttifere a loro volta dal 1° gennaio dell'anno che segue quello cui si riferiscono.

§ 17. I libretti non sono soggetti a sequestri o pignoramenti, per veruna ragione.

§ 18. I tempi e modi dei rimborsi sono regolati dall'Art. 8 della Legge, che è concepito così:

« Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà, dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante, mediante esibizione del libretto.

« Il rimborso si farà, al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per « somme non superiori a lire 100, entro venti giorni sino a L. 200, entro un mese sino a L. 1000, entro due mesi per somme maggiori. Nei termini su accennati non si rimborserà, maggior somma, qualunque sia il numero di domande, che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.

§ 19. Sebbene però l'Amministrazione abbia diritto di far decorrere i termini indicati nel § precedente, tuttavia i rimborsi sono fatti per regola a vista, purché sieno chiesti negli ufizi che posseggano i conti corrispondenti ai libretti. Per rimborsi da ritirarsi in altri ufizi occorre il preventivo trasferimento dei conti stessi.

§ 20. I titolari dei libretti hanno diritto che l'Amministrazione acquisti per loro conto e nel limite del loro credito rendita del Debito pubblico al portatore, nominativa o mista, mediante il solo rimborso delle spese effettive, possono anche far convertire il proprio credito o parte di esso in depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

§ 21. I titolari di libretti che posseggano rendita nominativa del Debito pubblico, comunque intestata e che risiedano fuori del capoluogo della provincia dove sono esigibili i relativi interessi, possono valersi dell'Amministrazione delle poste per la riscossione degli interessi medesimi, il cui importare netto è iscritto sui loro libretti come un deposito ordinario.

§ 22. Qualunque persona può valersi degli ufizi di posta per la riscossione di vincite al Lotto, non eccedenti L. 1000 nette, a condizione che il relativo importare sia convertito in depositi di risparmio.

§ 23. I libretti esauriti sono rinnovati gratuitamente per opera del Ministero delle poste e dei Telegrafi, cui debbono essere rimessi per mezzo di un ufficio postale.

Quelli smarriti sono duplicati per opera del Ministero stesso,